

STUDIO LEGALE

Avv. Michela Paola Ricciardone

Cancello Arnone (CE) - Via Caserta, n. 4

Pec: michelapaola.ricciardone@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI FERMO

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per il Prof. **Giovanni Buonamano**, nato a Formia (LT) il 21/03/1987 (c.f. BNMGNN87C21D708M) e residente in Sessa Aurunca (CE), in Via Santuario 45 fraz. Carano, rappresentato e difeso, dall'avv.to Michela Paola Ricciardone, C.F. RCCMHL79H69B963E, giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c. allegata al presente atto, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Cancello Arnone (CE), via Caserta n. 4, pec: michelapaola.ricciardone@avvocatismcv.it, fax 0823.859635 ai fini delle comunicazioni di Cancelleria;

- Ricorrente-

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-MIUR, (C.F. 80185250588)** in persona del sig. Ministro pro tempore con sede in Roma, via Trastevere, 76/A;
- l'**Ufficio Scolastico Provinciale di ASCOLI PICENO - FERMO (C.F.80004730448)** in persona del Dirigente pro tempore, Ufficio IV - Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo Via Dino Angelini, 22 Ascoli Piceno, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Ancona;

-Resistenti -

E CONTRO

i docenti iscritti nella II° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo, classi di concorso A046, valida per gli aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto su

posto comune per la scuola secondaria di secondo grado, nella classe di concorso A046, quale docente regolarmente abilitato all'insegnamento in virtù del possesso della laurea (oltre esami integrativi) e dei 24 C.F.U. acquisiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

FATTO

A) Con il D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Scuola"), come convertito con Legge 6 giugno 2020, n. 41, è stata disposta l'istituzione delle "nuove" graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) articolate in due fasce, ed è stato, altresì, previsto l'aggiornamento delle "vecchie" graduatorie d'istituto, ancora articolate in tre fasce, ma secondo gli stessi criteri d'inserimento previsti per le GPS.

L'art. 4 ter del predetto D.L. ha, in particolare, previsto che "le procedure di istituzione delle graduatorie ... e le procedure di conferimento delle supplenze ... sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'Istruzione ... al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti". In attuazione della sopracitata norma, con Ordinanza Ministeriale n.112 del 06 MAGGIO 2022 ("Procedure aggiornamento provinciali ed istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, "l'aggiornamento, il trasferimento ed il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo", stabilendo, per quel che qui rileva, quanto segue:

- art. 3, punto 9: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso

dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”;

- art. 11 (“Graduatorie di istituto”): “Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) [supplenze brevi e temporanee], il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 marzo 2022 n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4”.

In estrema sintesi, quindi, l'Ordinanza ministeriale in esame ha stabilito che, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, costituisce requisito di accesso alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, il “possesso dello specifico titolo di abilitazione”. Per contro, il possesso congiunto “del titolo di studio ... e ... dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” (i c.d. 24 CFU) costituisce soltanto requisito di accesso alla seconda fascia delle GPS e alla terza fascia delle graduatorie d'istituto. La medesima Ordinanza ha, altresì, indicato:

- all'art. 7, comma II, che la “istanza di inserimento” nelle graduatorie deve essere presentata dagli aspiranti “unicamente in modalità telematica ... attraverso una specifica procedura informatica”: in sostanza, ogni aspirante ha dovuto compilare un form online predefinito dal Ministero dell'Istruzione, senza potervi apportare modifiche, con la conseguenza che la “scelta” della graduatoria in cui iscriversi è stata vincolata al possesso dei titoli nominativamente individuati nell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, senza possibilità di fornire titoli equipollenti e/ o equivalenti

e/o equiparati e/o equiparabili quali, per quanto in questa sede rileva, il possesso congiunto di titolo di studio e 24 CFU, al posto del provvedimento formale di abilitazione. In buona sostanza, quindi, il sistema telematico predisposto dal Ministero non ha lasciato “autonomia compilativa” agli aspiranti, rendendo “obbligate” le loro scelte.

- all’art. 7, comma VIII, che “l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”.

B) Il ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Seconda Università degli studi di Napoli in data 24 Ottobre 2013. Parte ricorrente ha inoltre completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti, come previsto e disciplinato dall’art. 5 di cui al D. Lgs. n.59/2017.

Dunque, è in possesso dei 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche;

C) Il ricorrente è infine in possesso dei “requisiti generali di ammissione” alle graduatorie di cui all’art. 6 dell’O.M. n.112/2022, essendo cittadina italiana, avendo una età compresa tra i 18 e i 67 anni, e godendo dei diritti civili e politici, come da autocertificazione contenuta nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, in data 13.05.2022;

D) Nonostante il possesso congiunto del titolo accademico, unitamente agli eventuali esami integrativi e dei requisiti di cui all’art. 5 lett. b) del D.lgs. n. 59/2017, ossia dei 24 CFU, abbia natura abilitante (avendo sostituito, dall’anno 2017, i vecchi Pas, Tfa e SSIS), siccome idoneo a consentire la partecipazione al concorso per il reclutamento dei docenti (da ultimo, anche concorso ordinario) e, come tale, idoneo a consentire l’accesso alla prima fascia GPS ed alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, l’O.M. n.112/2022 ha, invece, ingiustamente ed illegittimamente previsto che lo stesso consenta soltanto l’accesso alla seconda fascia GPS e alla terza fascia delle graduatorie di istituto, in palese violazione della normativa nazionale ed europea di settore, nonché del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, a cui il Ministero dell’Istruzione ha inopinatamente omesso di uniformarsi. Peraltro, lo stesso legislatore delegato - nell’alveo della norma di cui all’art. 1 comma 110 della Legge n.107/2015 che richiede l’abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – individua normativamente il percorso di

abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu;

E) Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;

F) Tuttavia, allo stato e sulla base delle previsioni di cui all'O.M. n. 112/2022, il ricorrente, compilando l'apposito form online predefinito e "vincolato" sul sistema telematico di "Istanze Online", ha potuto solo presentare, per la propria classe di concorso A046, domanda di inserimento nella seconda fascia GPS di Ascoli Piceno e contestuale domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto in relazione alle scuole secondarie di II grado dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno indicate nella domanda allegata.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, il prof. Giovanni Buonamano per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I. DELLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE (SENT. NN. 7 E 12/2022) E CORTE DI APPELLO DI ANCONA (SENT. N. 21/2022) - VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE, 2013/55/UE, RECEPITE CON D.LGS 206/2007.

Le citate sentenze di Codesto Ecc.mo Tribunale, nonché della Corte D'Appello di Ancona cristallizzano il diritto in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento del titolo abilitante, segnatamente laurea più 24 cfu, e di talché di essere inserito nella I fascia della graduatoria de qua.

Deve, dunque, necessariamente rilevarsi in via del tutto assorbente, come il richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale de qua, il possesso di un titolo abilitativo si ponga in contrasto con le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 206/2007 (anche nel testo novellato dal D. Lgs. n. 15/2016 recante recepimento della Direttiva UE n. 2013/55).

Tale decreto, nell'attuare la Direttiva U.E. 2005/36 in materia di sistema generale delle professioni regolamentate e dei relativi titoli di accesso, e dunque quale norma sovraordinata, deve infatti ritenersi che (fermo restando le censure di cui sopra) comporti il superamento delle disposizioni che condizionano l'accesso ai concorsi nella scuola al possesso di una abilitazione, ostando la direttiva dell'Unione all'applicazione delle stesse.

Sul punto la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7.9.2005 “relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” – poi modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20.11.2013 – al Titolo I “disposizioni generali” all’art. 3 prevede che “ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali... b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale”. c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità; d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva; e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale...”.

La medesima Direttiva all’art. 4 avente ad oggetto gli “effetti del riconoscimento” prevede espressamente che: “1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante”.

Non v'è dubbio, invero, che, in base alla direttiva e al decreto suesposti, quella di docente sia una professione per il cui esercizio sia richiesto il possesso di qualifica professionale, intendendosi per tali le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza, un'esperienza professionale.

Tanto premesso, le abilitazioni di cui è causa eccedono il concetto di qualifica professionale fissato dal legislatore comunitario posto che il titolo per l'esercizio della professione di docente è dato dal titolo di

studio, coniugato con l'esperienza professionale. L'abilitazione, in base alla nuova normativa di matrice comunitaria, non costituisce dunque titolo per l'accesso all'insegnamento, rappresentando semmai un titolo culturale che non può però condizionare l'esercizio dell'attività d'insegnamento.

Del resto, l'art. 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno Stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

In tal senso si sono espressi numerosi Giudici di merito.

A titolo esemplificativo: con ordinanza n. 5242 del 5 novembre 2019, il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, ha ritenuto che “ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”.

A tale pronuncia, se ne aggiungono numerose altre, rese sempre nella vigenza delle “vecchie” graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020 (che, nella sostanza, quanto ai requisiti di accesso, inserimento e compilazione, sono sovrapponibili a quelle per cui è causa), che hanno tutte confermato l'equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea e 24 CFU, riconoscendo il diritto dei docenti in possesso di tali titoli di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (oggi corrispondente anche alla prima fascia delle GPS) (cfr. Trib. Cassino, Sez. Lav. 22 maggio 2019, n. 152; Trib. Siena, Sez. Lav. 27 giugno 2020, n. 1372, nonché Trib. Torre Annunziata, Viterbo, Firenze, Parma, Rimini).

Tra le tante, si ritiene particolarmente chiara e meritevole di approfondimento la sentenza n. 107 resa dal Tribunale di Salerno, Sezione

Lavoro, in data 21 gennaio 2020 ove il Giudice, con ragionamento perfettamente logico, coerente, ineccepibile, oltre che totalmente condivisibile, ha così motivato l'accoglimento del ricorso del docente in possesso di titolo di studio e 24 CFU e, quindi, l'ordine al Ministero dell'Istruzione "che il ricorrente possa spendere detta abilitazione, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto": "E' noto che l'abilitazione all'insegnamento ... è stata creata per effetto dell'art. 4, comma 2, della l. 19 novembre 1990 n. 341, là dove in precedenza al concorso stesso si poteva partecipare con la semplice laurea Tale sistema ha avuto però vita relativamente breve, perché l'art. 64, comma 4-ter del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sospese le procedure per l'accesso alle SSIS, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione. Decorse così un considerevole lasso di tempo, nel quale nell'ordinamento non era disponibile alcun percorso per coloro i quali, interessati ad intraprendere la professione di insegnante, volessero conseguire l'abilitazione di cui fossero privi, presupposto necessario per accedere al concorso. Infatti, le abolite SSIS furono sostituite solo successivamente dall'analogo istituto del tirocinio formativo attivo – TFA, anch'esso con valore abilitante, creato con l'art. 2, comma 416 della l. 24 dicembre 2007 n. 244 e concretamente attivato solo con successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Il TFA è stato poi abolito dal 2017. Ciò posto, dalla lettura del dlgs 59/2017 si evince che il legislatore ha individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Pertanto, dal momento che la legge delega correla l'accesso concorsuale esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è ragionevole desumere, per ragioni sia di coerenza logico-sistematica che ordinamentale evolutiva, che il possesso, alternativo in capo ai laureati dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore equiparato all'abilitazione. Tale ricostruzione interpretativa, ad avviso del giudicante, consente dunque di equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto. ... Ed invero, l'abilitazione all'insegnamento ... attesta il possesso della "capacità didattica" ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati approntati specifici concorsi e corsi

come le SSIS i TFA e i PAS ... Nella specie, tale abilitazione può essere riconosciuta al ricorrente in quanto la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche cui sono finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU. Sul punto, la capacità e la qualità didattica, che consentirebbe al docente ricorrente di accedere al prossimo concorso non sono messe in discussione, in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU, dunque, l'esclusione dalla II fascia viene ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante.

Occorre sul punto rilevare che la Corte Costituzionale (n. 130/2019) [pronuncia qui prodotta sub doc. 21].. ha precisato che ... i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ha poi aggiunto la Consulta che "in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato". Pertanto, ha escluso, in considerazione delle finalità della selezione concorsuale, l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca, quale titolo per l'ammissione al concorso di cui alla disposizione censurata. Ebbene, dalla lettura della menzionata sentenza si evince che i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi

psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Ed invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale d.lgs. 59 del 2017, ossia quello in esame, sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU. A ben vedere, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, il Miur ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, con il quale ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i settori scientifico disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici; gli obiettivi formativi; le modalità organizzative. Trattasi di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell'allegato A del D.M. 616, ossia Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia; Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche. Non a caso, lo stesso TFA, composto di tre gruppi, includeva la didattica e la pedagogia speciale, la pedagogia sperimentale, la didattica delle discipline oggetto di insegnamento. Al termine del percorso l'istituzione universitaria o accademica certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, le votazioni riportate agli esami ed i CFU acquisiti. Pertanto, può affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. Pertanto, ad avviso del giudicante, tale percorso conduce all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola. A conferma ulteriore della fondatezza della tesi attorea va aggiunto che il Miur, con l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, equiparando nuovamente il possesso della laurea unita ai 24 CFU all'abilitazione. Pertanto, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente. È lo stesso legislatore, dunque, che ha sostanzialmente equiparato – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS) con i 24 CFU. Orbene, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo, come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato – per come sopra argomentato – che la disciplina sui percorsi

abilitanti e quella dei 24 CFU perseguito medesime finalità, illegittima è la preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie per coloro che sono in possesso di tali titoli”.

II. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N.112/2022 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AL RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA GPS E NELLA SECONDA FASCIA DELLE G.I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE.

Preliminarmente è necessario ricostruire brevemente il quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

L'art. 5, comma II, del D.M. n. 131/2007, stabilisce che “i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo”.

I requisiti per l'accesso ai posti di ruolo sono, oggi, individuati dal D.Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, emanato a seguito della delega legislativa contenuta nella Legge n. 107/2015 (la c.d. “Buona Scuola”).

In particolare, l'art. 5, comma I, del predetto D.Lgs. n. 59/2017, stabilisce che La legge n.107/2015 cd. “Buona Scuola”, ha previsto che “costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [ossia, per i posti di insegnante di ruolo nelle scuole secondarie di secondo grado], il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Quindi, la novella legislativa di cui sopra ha introdotto nell'ordinamento una equiparazione tra il conseguimento dell'abilitazione tramite il superamento del relativo concorso o dei percorsi SSIS, TFA, PAS oggi

non più esistenti, da un lato, e il possesso congiunto della laurea magistrale e di 24 CFU in discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Ne consegue, pertanto, che il docente che sia laureato e contemporaneamente sia in possesso di 24 CFU ha (recte: deve avere) il diritto ad accedere alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, esattamente come il docente in possesso della specifica abilitazione sulla classe di concorso.

Infatti:

- se l'art. 5, comma I, del D.Lgs. n. 59/2017 legittima i docenti laureati e in possesso dei 24 CFU a partecipare al concorso per diventare insegnanti di ruolo, equiparando il possesso congiunto di tali titoli (laurea + 24 CFU) al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso (ed anzi, a ben vedere, sostituendo il "vecchio" concetto di abilitazione intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e Ssis, oggi non più esistenti, con il possesso dei 24 CFU);

- e se l'art. 5, comma II, del D.M. n. 131/2007 stabilisce espressamente che i titoli che la legge richiede per accedere al concorso per insegnanti di ruolo costituiscono titolo per l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

- allora i docenti laureati e in possesso dei 24 CFU hanno diritto ad accedere, in ragione dell'esclusivo possesso di tali titoli, alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, continua a negare il diritto della ricorrente di essere inserito nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle G.I.

Invero, il D.M. n.374/2017, all'articolo 2 rubricato "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..." Nel caso di specie, il ricorrente, come sopra allegato e documentato, è in possesso di entrambi i requisiti individuati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 59/2017 e, dunque, ha diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS di Bari e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, al pari dei docenti muniti della specifica abilitazione sulla classe di concorso.

Il diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto discende direttamente dalle disposizioni normative di rango primario sopra analizzate (in particolare, art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017, e art. 5 del D.M.

n. 131/2007) che non risultano modificate né dalle nuove previsioni in materia di supplenze di cui all'art. 1 quater del D.L. n. 129/2019, né da quelle istitutive delle GPS di cui al "Decreto Scuola" n. 22/2020, e al "nuovo" art. 4 della Legge n. 124/1999.

Infatti:

- l'art. 1 quater del D.L. n. 129/2019, di modifica dell'art. 1, comma 107, della Legge n. 107/2015, riguarda "l'anno scolastico 2022/2023", nonché "l'aggiornamento [delle graduatorie di circolo e di istituto] previsto nell'anno scolastico 2019/2020" e, quindi, non disciplina la formazione delle GPS e delle graduatorie di istituto per il biennio che qui interessa, relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

- tutte le suddette disposizioni di rango primario non hanno modificato la nozione di "abilitazione" e dei titoli ad essa equipollenti/equiparati/equiparabili/equivalenti, quali risultanti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 e dall'art. 5 del D.M. n. 131/2007, sicché tali nozioni continuano a spiegare effetti anche ai fini della compilazione delle GPS e delle graduatorie d'istituto per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. Non vi è dubbio che il programma didattico affrontato dal ricorrente consente di affermare, senza timore di smentita, che lo stesso è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Il Tribunale di Roma, con recente sentenza n. 2823/2019 del 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi

universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis)....

P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ".

In senso analogo si è espresso il Tribunale di Siena con ordinanza n. 2493/2019, Giudice Dott. Delio Cammarosano (non reclamata) affermando quanto segue “in conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento dei 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l’accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 cfu sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all’abilitazione.”.

La condotta del Ministero, che non consente al ricorrente di essere inserito nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, anche con riserva è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa del ricorrente, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto

dall'art. 1 comma 110 della legge n.107/2015, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dall'accesso alla prima fascia GPS e alla seconda fascia G.I. determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla prima fascia GPS e alla seconda fascia G.I. non può essere precluso al ricorrente in quanto in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.

Per una interpretazione costituzionalmente orientata della norma non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'una o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il legislatore, disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione, ovvero quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs n.59/2017 rispetto agli artt. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 L. n.107/2015.

Il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs n.59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 Legge n.107/2015).

Il ricorrente, pertanto, deve poter essere incluso nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitato all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

III. ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi. La semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. n. 92/2019.

L'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrato successivamente con DM 25 marzo 2013, n. 81, Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente "Definizione

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Il D.M. n.249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento. Il comma 1 statuisce

che “1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”

Quindi Il D.M. n.249/2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati.

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto n.92/2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'art. 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...”.

Il Decreto Legislativo n.59/2017, all'art. 5 statuisce quanto segue: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo

equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

Dunque il D.M. n.92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Il Ministero dell'Istruzione ha quindi riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno. Dunque i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia GPS e nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

Alla luce di tutto quanto sopra, sussiste e deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad accedere alla prima fascia delle GPS di Ascoli Piceno - Fermo e alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per la classe di concorso A046, in ragione del suo possesso congiunto di Laurea magistrale in Giurisprudenza e 24 CFU nelle specifiche materie previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2017, previa, eventuale e ove ritenuto necessario, disapplicazione – siccome illegittimi – di qualsivoglia disposizione regolamentare (tra cui, il D.M. n. 374/2017 e l'O.M. n. 60/2020) e/o normativa (tra cui, l'art. 1 quater del D.L. n. 126/2019) e/o di qualsivoglia atto/provvedimento amministrativo che disponga in difformità rispetto alle suddette disposizioni di rango primario, nazionali e comunitarie, come interpretate (in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato) dalla giurisprudenza.

Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai controinteressati ex art. 151 c.p.c.

La presente azione è tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto su posto comune per la

scuola secondaria di secondo grado dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno - Fermo, nella classe di concorso A046.

Poiché dall'accoglimento delle domande proposte dal ricorrente nel presente giudizio deriverebbe una diversa composizione delle graduatorie rispetto a quanto previsto dalla (illegittima) O.M. n. 112/2022 e il mutamento della posizione dei docenti inseriti sulla base della medesima O.M., si ritiene opportuno notificare il presente ricorso – oltre che al M.I.U.R. e all'U.S.P. di Ascoli Piceno – Fermo indicati in epigrafe – anche a tutti i docenti che risultino inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Ascoli Piceno - Fermo e nella seconda fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito territoriale della Provincia di Fermo, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A046.

Tuttavia, in ragione dell'elevato numero di tali docenti, potenziali "controinteressati", risulta impossibile acquisire le informazioni relative ai dati personali ed agli indirizzi di residenza degli stessi, con conseguente impossibilità di procedere ad una notifica del presente ricorso a tali soggetti nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica mediante pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale del M.I.U.R. e/o sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno - Fermo.

Trattasi di siti internet accessibili a tutti e costantemente consultati dai docenti, dal momento che costituiscono il principale mezzo di comunicazione ufficiale e di pubblicazione dei provvedimenti del Ministero e delle Autorità Scolastiche.

Quanto sopra è conforme al recente orientamento giurisprudenziale, sia civile, sia amministrativo, che ha più volte disposto la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, proprio quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, e certamente più efficace e idonea allo scopo (TAR Lazio n. 176/2009 e n. 177/2009).

Ed infatti, anche in ragione del costante orientamento dei Tribunali del Lavoro ad autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica dei ricorsi in materia scolastica ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dei M.I. e di quello degli U.S.P. di volta in volta interessati, tali siti istituzionali contengono apposita area tematica dedicata proprio agli "atti di notifica".

Del resto, l'art. 151 c.p.c. conferisce al Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notifica "sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge", purché con modalità "tali da non compromettere il diritto di difesa e al contraddittorio" (Cass. Civ. n. 13868/2002; Cass. Civ. n. 3286/2006).

Tutto ciò premesso parte il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Fermo affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, previa autorizzazione, ove ritenuto necessario, alla notifica agli eventuali controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del M.I. e/o sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno - Fermo, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni disposizione regolamentare e/o normativa contraria, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso della Laurea magistrale in giurisprudenza e dei 24 crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, e ha dunque diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di Ascoli Piceno - Fermo e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno -Fermo, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A046, con riconoscimento del punteggio spettante come per legge in base ai titoli culturali e di carriera esposti nella domanda presentata telematicamente, in aderenza all'ormai pacifico orientamento di Codesto Ecc.mo Tribunale;

2) In via meramente subordinata e salvo gravame, previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni disposizione regolamentare e/o normativa contraria, accertare e dichiarare che parte ricorrente in virtù del possesso congiunto dei titoli di Laurea e 24 CFU ha comunque diritto ad

essere inserita nella prima fascia delle GPS di Ascoli Piceno - Fermo e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno - Fermo, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A046, con riconoscimento del punteggio spettante come per legge in base ai titoli culturali e di carriera esposti nella domanda presentata telematicamente.

3) Per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno - Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, secondo le rispettive attribuzioni, ad inserire il ricorrente nella prima fascia delle GPS di Ascoli Piceno - Fermo e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno - Fermo, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A046, con riconoscimento del punteggio spettante come per legge in base ai titoli culturali e di carriera esposti nella domanda presentata telematicamente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e quindi il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. O.M. n.112/2022;
2. Dichiarazione sost. Laurea;
3. Certificato 24 Cfu;
4. Copia domanda inserimento graduatorie;

Cancello ed Arnone, li 17.02.2023

Avv. Michela Paola Ricciardone